

URGENTE
12 GIU 2019
3486

URGENTE

Tribunale di Genova

-Giudice monocratico del lavoro-

Ricorso ex art. 409 c.p.c. ed ex art. 700 c.p.c. in materia di Pubblico Impiego
(MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca)

Nell'interesse della

Sig.ra **CASTELLI Rossella** nata a Canicattì (AG) il 24.12.1972 e residente a Canicattì (AG) in via Togliatti n. 85, C.F. CSTRSL72T64B602Q, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Firriolo del foro di Genova (C.F. FRR FNC56S20I600T) per mandato in calce del presente atto ed in virtù dello stesso elettivamente domiciliata presso l'ANMIL via De Amicis, 4/9 16122 Genova;

Per le comunicazioni di Cancelleria si indicano i seguenti recapiti:

- PEC: avvfrancescofirriolo@puntopec.it
- Fax: 0185 360558;

-Ricorrente-

Contro

MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca) C.F. 80185250588 e **Istituto per Istruzione Superiore "Giovanni Da Vigo e Nicoloso da Recco"** Via Don Minzoni n. 1 Rapallo (16035) (cod. GEIS00100N) e l'"**Istituto Comprensivo Della Torre**" di Chiavari-via Rivarola n. 7 16043 Chiavari (C.F. 90064220107) tutti *ex lege* rappresentati e domiciliati da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, Viale Brigate Partigiane 2, Genova (16129);

-datore di lavoro - convenuto-

-Sul periculum in mora-

I

Si ravvisa la essenzialità di una decisione giudiziale cautelare ed urgente nella modalità della procedura ex art. 700 c.p.c. in quanto i tempi fisiologici del procedimento di merito potrebbero pregiudicare gli effetti di un provvedimento favorevole. Il riconoscimento del punteggio per come individuato precedentemente al provvedimento di rettifica è condizione indefettibile per la collocazione in una posizione più vantaggiosa al fine di ottenere possibilità lavorative, e dunque per ottenere il conferimento di incarichi temporanei dal mese di settembre 2019. La ricorrente, infatti, trae dal lavoro precario il sostentamento proprio e dei figli a suo carico a seguito dello stato di separazione coniugale e, il pericolo di essere esclusa dalle prossime assunzioni a causa del minor punteggio illegittimamente attribuito dall'amministrazione, si connota per essere grave, attuale ed irreparabile;

-Sul *fumus boni juris*-

Con riferimento al *fumus boni juris* si fa rinvio alle considerazioni che saranno di seguito svolte.

IN FATTO PREMESSO

- 1) Che, la ricorrente Sig.ra Castelli Rossella è inserita nella “graduatoria per il triennio scolastico 2017-2019 di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA” con punteggio di 10,68;
- 2) Che, il suddetto punteggio di 10,68, come per procedura di legge, è stato determinato ed assegnato dalla scuola presso la quale è stata trasmessa la domanda e tutta la documentazione della ricorrente e cioè l'I.I.S. “Vittorio Emanuele II – Ruffini ” (doc. (doc. A graduatoria con punteggio della ricorrente in domanda di aggiornamento al “Ruffini” modello D2);
- 3) Che la ricorrente nel prospetto allegato alla domanda suddetta aveva





indicato l'elenco delle altre 30 scuole in riferimento alle quali poteva esprimere la disponibilità per un eventuale incarico e, tra queste, era stato indicato l'Istituto per Istruzione Superiore "Giovanni Da Vigo e Nicoloso da Recco" di Rapallo (doc. B domanda di inclusione in graduatoria di Istituto modello D3);

- 4) Che la ricorrente riceveva, via e-mail, il 15.11.2018, una convocazione per un incarico temporaneo da parte dell'Istituto "Da Vigo" con stipula di contratto di lavoro temporaneo datato 20.11.2018 per la qualifica di "Collaboratore scolastico" e per la durata dal 19.11.2018 al 25.01.2019; (doc. C contratto di lavoro per incarico temporaneo datato 20.11.2018)
- 5) Che, in effetti, la ricorrente prendeva servizio dal 19.11.2018 e il 19.12.2018 riceveva, via e-mail, una convocazione da parte dell'Istituto scolastico "G.B. Della Torre" di Chiavari (cod. GEIC86500C) per un incarico temporaneo con scadenza il 30.6.2019 e, quindi, stante il miglior favore, optava per tale ultima proposta formalizzando contratto individuale di lavoro datato 03.01.2019; (doc. D contratto individuale di lavoro datato 03.01.2019);
- 6) Che la ricorrente si trasferiva quindi in questo secondo Istituto Scolastico e dal 02.01.2019 iniziava a prestare servizio presso la Scuola "G.B. Della Torre" di Chiavari sempre con la qualifica di Collaboratore scolastico;
- 7) Che, al momento di inizio del suddetto servizio, l'Istituto scolastico "G.B. Della Torre" di Chiavari chiedeva conferma all'Istituto "Da Vigo" della validità dei titoli della Sig.ra Castelli;
- 8) Che, all'esito della procedura di validazione dei titoli, l'Istituto "Da Vigo" NON confermava il punteggio di 10,68 della graduatoria e, anzi,

emetteva un provvedimento di rettifica – prot. n. 1930 datato 15.02.2019, ma notificato alla ricorrente in data 03.04.2019 – con cui individuava il MINOR punteggio secondo il seguente prospetto: “Punteggio Inserito”:
A.A (Assistente amministrativo) 9,25→Punteggio Rettificato 7,50 ;
“Punteggio Inserito”: A.T. (Assistente Tecnico) 9,25→Punteggio Rettificato 7,50 ; “Punteggio Inserito”: C.S. (Collaboratore scolastico) 10,68→Punteggio Rettificato 8,25; (doc. E Provvedimento di rettifica del punteggio; doc. E-bis notifica del provvedimento di rettifica del 3/4/2019);

- 9) Che il suddetto provvedimento di rettifica veniva trasmesso alla scuola “G.B. Della Torre” di Chiavari ove la ricorrente aveva assunto l’incarico e, in riscontro allo stesso, il DSGA di tale Istituto affermava che: *“Preso atto della nota Prot. n. 1930 del 15/02/2019 dell’Istituto per l’Istruzione Superiore Giovanni ‘Da Vigo e Nicoloso da Recco di Rapallo’, il servizio prestato dalla Sig.ra Castelli Rossella presso questo Istituto dal 02/01/2019 a tutt’oggi è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto, con conseguenza che allo stesso non può essere attribuito alcun punteggio [...]”* (doc. F nota prot. 2822 datata 03.06.2019 emessa da Istituto G.B. Della Torre);
- 10) Tanto premesso, è interesse della Sig.ra Castelli agire in giudizio al fine di chiedere il riconoscimento della illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per la conferma dei punteggi come precedentemente individuati e di seguito riepilogati: A.A (Assistente amministrativo): 9,25 ; A.T. (Assistente Tecnico): 9,25 ; C.S. (Collaboratore scolastico): 10,68 e così





per chiedere, nel merito, la dichiarazione di nullità o il riconoscimento della illegittimità e quindi l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento di rettifica prot. n. 1930 datato 15.02.2019 emesso dall'Istituto "Da Vigo" e notificato il 3/4/2019 e conseguentemente vedersi riconosciuto ogni effetto giuridico ed economico relativamente al servizio prestato e in corso di esecuzione presso l'Istituto scolastico "G.B. Della Torre" di Chiavari per tutto il periodo dal 02.01.2019 sino alla scadenza .

Ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. In via preliminare: sulla giurisdizione dell'A.G.O.

In merito alla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia si osserva brevemente quanto segue.

La giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che, in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.lgs. 297/1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, attenendo tali fattispecie a questioni di determinazioni della P.A. assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (Cfr. Cass. Sez. Unite n. 16756/2014).

Da qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

2. Illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della L. 241/1990.

Il provvedimento di rettifica emesso dall'Istituto per Istruzione Superiore

“Giovanni Da Vigo e Nicoloso da Recco” di Rapallo è integralmente sfornito di motivazione e ciò in violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Infatti, nel provvedimento di rettifica emesso dal Dirigente Scolastico, prot. n. 1930/2019, viene solo riferita la modalità d’azione da parte dell’Amministrazione (“in autotutela”) senza che siano comunque esplicitate le ragioni poste a fondamento del decreto.

Come noto l’art. 3 L. 241/1990 dispone in capo all’Amministrazione l’obbligo di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare le motivazioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

L’irregolarità per il *deficit* motivazionale come previsto dal comma 1 del nuovo art. 21 septies legge 241/1990 sancisce la **nullità** dell’intero provvedimento amministrativo, in quanto lo discosta dai criteri di pubblicità e trasparenza cui deve essere ispirata l’azione amministrativa e, ciò, *a fortiori* in quanto esplicativa di effetti con riferimento al rapporto lavorativo.

Ed infatti, atteso che nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto/provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale dell’Amministrazione avente natura privatistica, la assenza di motivazione merita d’essere altresì considerata alla luce ai fondamentali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

2.1 Illegittimità del provvedimento per mancata comunicazione d’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Il provvedimento Prot. n. 1930/2019 emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo “Da Vigo”, è altresì illegittimo per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo di rettifica come statuito in via obbligatoria



dall'art. 7 L. 241/1990.

Sul punto merita d'essere osservato sin d'ora che, se il Dirigente Scolastico avesse ottemperato a tale obbligo, non sarebbe realisticamente pervenuto all'emissione del provvedimento di cui sopra poiché si sarebbe potuto esplicitare il diritto di difesa della dipendente ed in tal modo la stessa avrebbe potuto fornire gli elementi in base ai quali il Dirigente si sarebbe astenuto dalla decisione presa, come meglio sarà precisato nel punto di trattazione del merito.



Per quanto sopra la P.A. trasgredendo al portato di cui all'art. 7 L. 241/1990 ha mancato di esaminare i precedenti rapporti di lavoro dell'odierna ricorrente che hanno concorso alla formazione del punteggio per come precedentemente quantificato, poichè la ricorrente in carenza della propria potestà difensiva non ha potuto presentare apposita documentazione e deduzioni nel corso della fase procedimentale.

Con riferimento a casistiche della stessa specie la giurisprudenza osserva in maniera consolidata che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo ad un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990”* (TAR Piemonte, Torino Sez. II, n. 4138/2010).

In altri termini, è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione d'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Da ciò discende l'illegittimità del provvedimento prot. 1930/2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto “Da Vigo” e, conseguentemente, il diritto

dell'odierna ricorrente a vedersi confermato – ai fini dell'inserimento nelle graduatorie – il precedente punteggio A.A (Assistente amministrativo) 9,25 ; A.T. (Assistente Tecnico) 9,25 ; C.S. (Collaboratore scolastico) 10,68.

3.Nel merito: insussistenza dei motivi per la rettifica del punteggio.

Ferme le precedenti considerazioni *ex se* autonomamente assorbenti in quanto volte al riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di rettifica prot. n. 1930/2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto "Da Vigo", si osserva, per completezza, nel merito quanto segue.

In effetti la domanda di aggiornamento del punteggio proposta dalla ricorrente all'Istituto "Ruffini" con punteggio assegnato di 10,68 quale C.S. (collaboratrice scolastica) fa riferimento a punteggio aggiuntivo per servizi scolastici di educatrice con la qualifica di "assistente all'autonomia e comunicazione" prestati in attuazione di n. 3 contratti individuali di lavoro stipulati con il Comune di Canicattì a copertura dell'A.S. 2016/2017. (doc. G, Gbis, Gter contratti individuali di lavoro stipulati con il Comune di Canicattì). Inoltre la domanda di aggiornamento verteva sul punteggio maturato per servizio prestato alle dipendenze di un Ente di formazione professionale accreditato presso l'Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Sicilia per periodi dall'anno 2008 all'anno 2012 .

I suddetti periodi di servizio sono stati acquisiti (correttamente) dall'Istituto Ruffini come valutabili ai fini della graduatoria perché assimilabili ai servizi prestati nelle "Scuole di Orientamento, formazione ed addestramento" come previsto dalla apposita disciplina in materia.

tanto premesso il sottoscritto procuratore, nella sua qualità,

CHIEDE
VIII





All'Ill.mo Sig. Giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Genova, previa fissazione della udienza di discussione alla quale comparirà il MIUR in persona del Ministro pro-tempore e l'Istituto per Istruzione Superiore "Giovanni Da Vigo e Nicoloso da Recco" di Rapallo -via Don Minzoni n. 1 16035 Rapallo (cod. GEIS00100N)-in persona del legale rappresentante pro-tempore-, e l' "Istituto Comprensivo Della Torre" di Chiavari-via Rivarola n. 7 16043 Chiavari (C.F. 90064220107)- in persona del legale rappresentante pro-tempore- o come *ex lege* ciascuno rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in viale Brigate Partigiane 2 Genova 16129, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Genova, in recepimento delle causali e degli argomenti sopra espressi

IN VIA CAUTELARE:

in via provvisoria e di urgenza ex art. 700 c.p.c, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di rettifica del punteggio della graduatoria emesso dall'Istituto "Da Vigo" datato 15.02.2019, prot. n. 1930.

NEL MERITO:

Voglia L'Ill.mo Sig. Giudice riconoscere e dichiarare la nullità o la illegittimità e quindi disporre l'annullamento o la disapplicazione del provvedimento di rettifica prot. n. 1930 datato 15.02.2019 emesso dall'Istituto "Da Vigo" e notificato il 3/4/2019 e conseguentemente riconoscere e

dichiarare la maturazione di ogni effetto giuridico ed economico relativamente al servizio prestato dalla ricorrente presso l'Istituto scolastico "G.B. Della Torre" di Chiavari per tutto il periodo dal 02.01.2019 sino alla scadenza dell'incarico.

Vittoria delle spese legali, oltre spese generali, cpa ed iva, da liquidarsi in via equitativa con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, quale antistatario.


IL VALORE DELLA PRESENTE PROCEDURA E' INDETERMINABILE.

In via istruttoria, si producono:

- doc. A graduatoria con punteggio della ricorrente in domanda di aggiornamento al "Ruffini" modello D2 ;
- doc. B domanda di inclusione in graduatoria di Istituto modello D3;
- doc. C contratto di lavoro per incarico temporaneo datato 20.11.2018;
- doc. D contratto individuale di lavoro datato 03.01.2019;
- doc. E Provvedimento di rettifica del punteggio;
- doc. E-bis notifica del provvedimento di rettifica del 3/4/2019;
- doc. F nota prot. 2822 datata 03.06.2019 emessa da Istituto G.B. Della Torre;
- docc. G, G-bis, G-ter, contratti individuali di lavoro stipulati con il Comune di Canicattì;

Chiavari li 05/06/2019

Avv. Francesco Firriolo



Procura Speciale

Io sottoscritta **CASTELLI Rossella** nata a Canicattì (AG) il 24.12.1972 e residente a Canicattì (AG) in via Togliatti , 85 C.F. CSTRSL72T64B602Q conferisco mandato all'avv. Francesco Firriolo del foro di Genova (C.F. FRR FNC56S20I600T) per rappresentarmi e difendermi nella controversia di Pubblico Impiego c/ MIUR (Ministero Istruzione Università e ricerca) C.F. 80185250588 e c/ Istituto per Istruzione Superiore "Giovanni Da Vigo e Nicoloso da Recco" di Rapallo e c/ l'"**Istituto Comprensivo Della Torre**" di Chiavari- nella procedura di cui al sopraesteso atto in ogni stato e grado e ciò con ogni potestà di legge ivi compreso il potere di transigere o di rinunciare agli atti del giudizio. A tal fine eleggo domicilio presso l'ANMIL via De Amicis, 4/9 16122 Genova.

Chiavari li 05.06.2019

CASTELLI Rossella



È autentica



Avv. Francesco Firriolo





RICORSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria

Oggi 6/6/2019

L'Assistente Giudiziario

Michela Brugnoli

V. SI ASSEGNA

al dott. Bossi

Il Presidente di Sezione

dr. Marcello Basilico

pe 6/6/19

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti il giorno

25/6/19 alle ore 12.

2019

Dispone che il presente ricorso sia notificato alla controparte a cura del


ricorrente entro il 12/6/19.

Invita la parte costituitasi eventualmente in via telematica a portare all'udienza i documenti in formato cartaceo.

Genova, li 6/6/19



IL GIUDICE



TRIBUNALE DI GENOVA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
11 GIU 2019



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Doz. Antimo ABBATECOLA

Genova, il 12 GIU. 2019

Richiesto come in atti, lo sottoscritto aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio unico di
Genova, ho ad ogni legale effetto di legge,

notificato il su esteso atto a IST. COMPRESIVO DELLA
TORRE⁴ DI CUMARAZZO 10 AVV. OTTOVA DI S. LE
DI GENOVA - U. L. B. DE PARTICIANTO, 2

mediante consegna di copia a mani.

Genova

Sig. *U. Ventella*
dipendente preposto alla ricezione degli atti
Genova, Uff. Giudiziario
Dr. Grasso Giovanni
Corte d'Appello di Genova

12 GIU. 2019

